

Tribunale di Palermo. In caso di decesso di una delle parti legittimo il comportamento della banca che trattiene una quota per eventuali eredi

Nei conti cointestati le somme sono «comuni»

Antonino Porracciolo

■ La cointestazione di un libretto di deposito o di un conto corrente fa presumere la contitolarità delle somme che ne costituiscono il saldo.

È quindi legittimo il rifiuto della banca di versare a uno dei cointestatori l'intero importo esistente alla data del decesso di un altro contitolare, se il richiedente non dimostra che tutte le somme erano sue anche quand'era in vita il de cuius. Lo afferma il Tribunale di Palermo in un'ordinanza dello scorso 25 ottobre.

Il procedimento è stato promosso in via d'urgenza in base all'articolo 700 del Codice di procedura. Il ricorrente, cointestataro di un libretto nominativo presso Poste italiane, aveva chiesto la consegna dell'intero importo depositato. La società, però, aveva versato solo metà della somma, sostenendo di dover trattenere il 50% in quanto l'altro cointestataro era deceduto.

Il ricorrente ha quindi chiesto al tribunale di ordinare a Poste il pagamento del saldo creditorio, affermando che spetta a ciascun contestatario il potersi agire senza limiti sul conto di cui è contitolare; potere - chiariva lo stesso ricorrente - fondato sulla solidarietà attiva del rapporto di credito (articolo 1292 del Codice civile), che legittima ciascun creditore a esigere l'intera prestazione.

Poste italiane ha domandato il rigetto del ricorso, affermando di aver già versato metà dell'importo richiesto e quindi di aver l'obbligo di congelare la parte spettante al creditore deceduto; ciò, sosteneva la resistente, a tutela degli eredi dell'altro contitolare e in adempimen-

to degli obblighi imposti dal Dlgs 346/1990.

Nel respingere il ricorso, il giudice osserva, innanzitutto, che la cointestazione di un conto corrente, attribuendo agli intestatari la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto (articolo 1854 del Codice civile) si nei confronti dei terzi sia nei rapporti interni, «fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto». Si tratta - prosegue il tribunale, richiamando la sentenza 809/2014 della Cassazione - di una regola che può essere «superata attraverso presunzioni semplici - purché gravi, precise e concordanti - dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa».

Inoltre, secondo il tribunale, in caso di morte di uno dei cointestatori, i debitori del defunto non possono pagare le somme dovute agli eredi se non si prova che è stata presentata la dichiarazione di successione con l'indicazione dei crediti (articolo 48 Dlgs 346/1990).

Nel caso in esame, il ricorrente pretendeva il pagamento dell'intero saldo del libretto, ma non aveva dimostrato - si legge nell'ordinanza - che «tutte le somme depositate nel libretto nominativo in questione fossero in realtà di sua esclusiva titolarità anche durante la vita del cointestataro». È dunque legittima la scelta di Poste italiane di pagare solo il 50% del saldo attivo e di trattenere l'altra metà in attesa di un chiarimento della vicenda. Ragioni che hanno determinato il rigetto della domanda cautelare del ricorrente, che è stato condannato al pagamento di 1.800 euro per spese del procedimento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

